

Registro dello 0,5% sulla cessione di crediti a garanzia del leasing

Cassazione

Secondo i giudici manca il requisito di nuova finanza per ottenere l'esenzione

Angelo Busani

Si applica l'imposta di registro con aliquota 0,5% alla cessione di crediti a garanzia dei canoni di locazione finanziaria stipulata tra l'utilizzatore e la società di leasing; pertanto non è applicabile l'esenzione da tassazione disposta dal Dpr 601/1973 per le garanzie concesse in relazione a finanziamenti a medio/lungo termine erogati da banche e società finanziarie.

Così la Cassazione decide nella sentenza 23909/2024 - depositata ieri - in un caso di cessione dei crediti che matureranno verso il Gestore servizi energetici e derivanti dall'esercizio di un'attività di produzione di energia elettrica da parte dell'utilizzatore di un impianto fotovoltaico condotto in locazione finanziaria.

La sentenza argomenta che l'agevolazione di cui al Dpr 601/1973 trova la sua ragione nella finalità di favorire le operazioni di finanziamento che «si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (...) nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale». Pertanto, in una

situazione nella quale – secondo la Cassazione – il credito era già stato erogato e la provvista rinveniente dal finanziamento era già stata investita, non ricorre il presupposto dell'agevolazione poiché «il cessionario non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi».

A fronte di questa decisione vi è però da osservare che:

a) l'utilizzo del finanziamento per «investimenti produttivi» quale presupposto per la concessione dell'agevolazione di cui al Dpr 601 è un'idea bensì consolidata in Cassazione, ma a dispetto del fatto che la legge non lo esplicita, in quanto il tenore letterale della normativa in questione si limita a indicare che per avere il beneficio fiscale occorre solamente l'erogazione di un finanziamento a medio/lungo termine da parte di una banca o di un soggetto equiparato a una banca;

b) non corrisponde alla realtà che la cessione di un credito in garanzia di un contratto di leasing sia un'operazione che viene effettuata posteriormente all'erogazione del credito e all'investimento della somma finanziata, in quanto si tratta di una garanzia che è costituita in stretta contestualità (così come avviene per una "normale" ipoteca concessa a fronte di un mutuo) con la stipula del contratto di leasing;

c) la stessa agenzia delle Entrate (che nel giudizio in esame ha contestato l'applicazione del Dpr 601) nella risoluzione 121/E/2011 aveva asserito che l'agevolazione non dipende dalla destinazione del finanziamento a una specifica finalità ma che è semplicemente concessa per «favorire l'accesso al credito».